

Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione.

D. Lgs. n. 231/2001
L. 190/2012



Rev. 2 del
27.02.2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 08.03.2019

Il presente documento ai fini dell' applicazione della L. 190/2012 e come previsto dal PNA al § 3.1.1. rappresenta il «Piano di prevenzione della corruzione» aziendale.

Giudicarie Gas S.p.A.
via Stenico, 11
38079 Tione di Trento

Sommario

1. PREMESSA	3
2. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA	4
3. IL MODELLO DI GIUDICARIE GAS SPA.....	4
3.1 Finalità del Modello.....	5
3.2 Principi di controllo.....	5
3.3 Governo dell' azienda.....	6
3.4 L' assetto organizzativo e mappatura dei processi aziendali.....	7
3.5 Approccio Metodologico	8
3.6 Gestione del rischio	8
3.6.1. Identificazione del rischio.....	9
3.6.2. Analisi del rischio	9
3.6.3. Ponderazione del rischio	9
3.7 Modifica, integrazione ed aggiornamento del modello.....	10
3.8 Codice Etico.....	10
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
4.1 Identificazione.....	13
4.2 Funzioni e poteri.....	14
4.3 Regolamento	15
5. FLUSSI INFORMATIVI	15
5.1 Flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	15
5.2 Flussi generali.....	15
5.3 Flussi specifici.....	16
5.4 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza	16
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	17
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO	17
7.1 Formazione del personale	17
7.2 Informativa a Collaboratori esterni	18
7.3 Informativa ai fornitori	18
7.4 Informativa a Partner	18
SEZIONE «I» - Reati nei confronti della P. A. (articoli 24 e 25) e L. 190/12	19
I.1 TIPOLOGIA DEI REATI.....	19
I.2 AREE DI RISCHIO	19
I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	22
I.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	23
I.4.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici	23
I.4.2 Richiesta di autorizzazione e licenze per l'attività aziendale	24
I.4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici	25
I.4.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici	26
I.5 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
Sezione «II» - I Reati Societari (art. 25-ter del Decreto).....	28
II.1 TIPOLOGIA DEI REATI.....	28
II.2 AREE DI RISCHIO	32
II.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	32
II.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	34
II.4.1 Predisposizione del bilancio	34
II.4.2 Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Sindaci e Revisori)	34
II.4.3 Gestione delle incombenze societarie.....	35
II.5 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
SEZIONE «III» - I Delitti Informatici (art. 24-bis del Decreto)	37
III.1 TIPOLOGIA DEI REATI.....	37
III.2 AREE DI RISCHIO	39
III. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	39
III. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
SEZIONE «IV» - Modello ex Art. 30 D. Lgs 81/08 salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-septies) ...	41
IV.1. TIPOLOGIA DEI REATI	41
IV.2. AREE DI RISCHIO	42

IV.3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	42
IV.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	44
SEZIONE «V» - Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	46
V.1 TIPOLOGIA DEI REATI	46
V.2 AREE DI RISCHIO	46
V.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	46
V.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
SEZIONE «VI» - Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies).....	49
VI.1 TIPOLOGIA DEI REATI	49
VI.2 AREE DI RISCHIO	49
VI.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	49
VI.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
SEZIONE «VII» - Reati in materia di violazione del diritto d' autore (art. 25-nonies).	51
VII.1 TIPOLOGIA DEI REATI	51
VII.2 AREE DI RISCHIO	52
VII.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	52
VII.4 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA	53
SEZIONE «VIII» - Delitti contro l' industria ed il commercio (art. 25 - bis1)	54
VIII.1 TIPOLOGIA DEI REATI	54
VIII.2 AREE DI RISCHIO	55
VIII.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	55
VIII. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
SEZIONE «IX» - Reati in materia ambientale (art. 25 – undecies)	57
IX.1 TIPOLOGIA DEI REATI	57
IX.2 AREE DI RISCHIO	58
IX.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	58
IX.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	59
SEZIONE «X» - Comportamenti a rischio	60
X.1 TIPOLOGIA DI COMPORTAMENTI	60
X.2 PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI	60
X.2.1 Gestione liberalità, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell' immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza:	60
X.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	60

Nota Revisione 02

Gli aggiornamenti apportati al presente modello sono indicati in rosso.

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOGC) di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 (di seguito «Decreto 231»).

Il documento viene redatto dopo l'analisi condotta sull'organizzazione Giudicarie Gas SpA, e con lo scopo di dotare l'Azienda di un modello esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati - annoverati dal Decreto 231 - da parte delle seguenti figure:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Con la previsione a carico dell'azienda di sanzioni, principalmente sotto forma di sanzioni pecuniarie, il decreto mira a scoraggiare comportamenti illeciti «corresponsabilizzando» l'*organizzazione* ed i suoi processi e la *singola persona fisica* che, operando in modo illecito, può aver agito nel proprio interesse ma anche aver provocato vantaggi più o meno diretti all'organizzazione stessa. Affinché il reato possa avere conseguenze patrimoniali sull'Azienda dovrà quindi essere provata, per ognuno dei reati, l'esistenza di un reale interesse o vantaggio a favore dell'Azienda stessa.

Il Decreto 231 nel corso del tempo ha subito un notevole ampliamento dei possibili reati considerati ed è possibile che ne verranno aggiunti altri nell'ottica posta dal Legislatore di «favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto, con riferimento ad un ampio novero di reati potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento». I reati contemplati dal Decreto sono riassumibili come segue:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- concussione e corruzione
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- omicidio colposo e lesioni colpose in presenza di violazione delle norme sulla salute e Sicurezza dell'Ambiente di lavoro (D. Lgs. n. 81/08);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- delitti informatici ed illecito trattamento dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- induzione non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- reati ambientali
- immigrazione clandestina
- **autoriciclaggio**

Il Decreto prevede espressamente (artt. 6 e 7) **che la responsabilità amministrativa sia esclusa** qualora l'Azienda si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto 231, e se gli stessi siano stati efficacemente attuati.

Un Modello è ritenuto efficace (art. 6 comma 2) se soddisfa le seguenti esigenze:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta «mappatura» delle attività a rischio);

- prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo (Organismo di Vigilanza) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Un Modello è efficacemente attuato se prevede (art. 7 comma 4):

- una verifica periodica e l'eventuale modifica a consuntivo dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il modello organizzativo è inoltre integrato con quanto previsto dalla L. 06/11/12 n.190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, «**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione**».

Si sottolinea che con tale norma, su sollecitazione degli organismi internazionali, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell' articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. A livello nazionale, sulla base di quanto individuato dalla norma, è stato definito un **PNA (Piano Nazionale Anticorruzione 2013 – 2016¹)** che definisce i criteri generali con i quali poi ogni amministrazione effettua l' analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il PNA al § 3.1 - Azioni e misure per la prevenzione stabilisce quanto segue: «Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l' ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla D. Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale)».

Giudicarie Gas SpA ha ritenuto quindi di adottare tale impostazione nell' implementazione del modello oggetto del presente documento che considera pertanto i criteri introdotti nella sopra citata normativa e che rappresenta il «Piano di prevenzione della corruzione».

In Giudicarie Gas SpA visto l' Art. 1 comma 7 della L. 190/2012 si è provveduto a nominare la figura di un «Responsabile della prevenzione della corruzione». Le pubblicazioni e le iscrizioni di rito saranno effettuate successivamente alla nomina formale.

2. PRESENTAZIONE DELL' AZIENDA

La Giudicarie Gas SpA nasce nel 2000 costituita da ASM Tione, Valgas SpA (Gruppo ASM Brescia) per la metanizzazione delle Giudicarie a partire dal Comune di Pieve di Bono fino a Tione.

¹ Con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Il Consiglio dell'Autorità con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approva in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Successivamente i lavori iniziano nel 2005 con la realizzazione del feeder da Pieve di Bono a Tione di Trento; contestualmente si ha la realizzazione delle reti di distribuzione, con concessione di contributo PAT, di Lardaro, Roncone, Bondo, Preore, Ragoli, Baitoni e Tione.

Nel 2007, causa la riclassificazione come «trasporto» del feeder Pieve di Bono - Tione, viene ceduto il ramo di attività alla Tregas Srl partecipata dai Comuni delle Giudicarie.

Da allora l'attività della Giudicarie Gas SpA è concentrata sulla gestione delle reti esistenti e sull'ampliamento delle stesse oltre alla gestione delle reti di Zuclò e Breguzzo.

Nel 2009 si è visto il passaggio delle azioni in capo al Gruppo «ASM Brescia – A2A Milano» alla Dolomiti Energia SpA.

Attualmente l'Azienda ha un dipendente e un Cda composto da 5 membri dei quali n°2 di nomina ASM, n°2 di nomina Dolomiti Energia e n°1 da parte dei Comuni.

Alcune attività amministrative (ad es. contabilità generale, amministrazione del personale) sono state esternalizzate con contratto di servizio in convenzione a ASM Tione.

Nel 2017 l'organico è stato potenziato con l'assunzione di un nuovo collaboratore tecnico-amministrativo.

3. IL MODELLO DI GIUDICARIE GAS SPA

3.1 Finalità del Modello.

L'adozione del Modello ha la finalità di costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Giudicarie Gas SpA e/o sotto la sua direzione e vigilanza affinché, nell'espletamento delle proprie attività, seguano dei comportamenti corretti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231 oltre che prevenire episodi di corruzione / concussione o pratiche illegali così come previsto dalla L. 190/12. Il Modello si propone quindi come finalità quelle di:

- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di Giudicarie Gas SpA in caso di commissione di reati;
- predisporre un sistema di gestione finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- migliorare i processi organizzativi e gestionali
- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Giudicarie Gas SpA nelle «aree di attività a rischio» rendendoli consapevoli delle conseguenze che possono gravare sull'Azienda a seguito dei loro comportamenti illeciti;
- diffondere i «principi etici» ai quali si attiene Giudicarie Gas SpA ed ai quali richiede si attengano tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Giudicarie Gas SpA;
- censurare i comportamenti che violano il Modello prevedendo di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

3.2 Principi di controllo.

Le finalità sopra individuate sono integrate nel sistema organizzativo aziendale e considerano i seguenti principi per garantire il mantenimento di procedure e delle buone prassi operative.

Segregazione dei compiti: il sistema prevede l'applicazione del principio della separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione ad effettuare un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi registra, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all' interno dell' organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tale segregazione è garantita quando opportuno dall' intervento, all' interno di un processo operativo, di più persone al fine di garantire indipendenza e obiettività nello svolgimento. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l' utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate. La segregazione è valutata considerando l' attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

Tracciabilità: per ogni operazione definita nelle procedure è disponibile un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all' effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell' operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l' operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell' eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l' adozione delle misure di sicurezza già previste dal D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell' Azienda.

Sono definiti i ruoli organizzativi ai quali è assegnato il potere di impegnare l' Azienda in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese. L' atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Attività di monitoraggio: è finalizzata all' aggiornamento periodico / tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa. Infine il protocollo prevede l'esistenza di controlli di processo.

Regolamentazione: è prevista l'esistenza di documenti interni (quali procedure, politiche, linee guida e regolamenti interni, disposizioni organizzative, ordini di servizio) idonei a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

3.3 Governo dell' azienda

L' azienda è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri nominati dai Soci.

Il Presidente del CdA è il legale rappresentante dell' Azienda e svolge le funzioni di rappresentanza e di direzione della struttura.

Le componenti atte a garantire il governo dell' Azienda e il suo funzionamento sono:

- **Statuto**, redatto in conformità alle disposizioni di legge vigenti, che contempla diverse previsioni relative al governo dell' Azienda volte ad assicurare il corretto svolgimento dell' attività di gestione.
- **Codice Etico** che esprime i principi etici e di comportamento che l' Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l' osservanza da parte di tutti coloro che operano in Giudicarie Gas SpA
- **Sistema delle deleghe e delle procure** che stabiliscono i poteri per rappresentare o impegnare l' Azienda. In ogni area operativa sono stati definiti i ruoli, responsabilità e compiti che sono

riportati: nello statuto; nelle lettera di assunzione o di incarico; nei mansionari interni; nei documenti di riferimento per deleghe / ordini di servizio; nelle procedure gestionali e operative. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure deve avvenire in occasione di revisione / modifica della Struttura organizzativa o funzionale.

- **Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida** che regolamentano in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti dell' Azienda, prevedendo gli opportuni punti di controllo.
- **Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL)** che copre tutta l' attività aziendale ed è conforme alle Linee Guida UNI INAIL 2001.
- **Sistema interno di controllo** amministrativo e di gestione che è in grado di fornire tempestiva segnalazione dell' esistenza e dell' insorgere di situazioni di criticità.

3.4 L' assetto organizzativo e mappatura dei processi aziendali

L' assetto organizzativo di Giudicarie Gas SpA è descritto nel Sistema organizzativo interno, strutturato al fine di garantire un efficace ed efficiente svolgimento dell' attività aziendale. A tal fine sono stati individuati e descritti attraverso mappatura:

- i principali processi aziendali,
- le relative attività
- i documenti di registrazione collegati
- le funzioni incaricate delle attività.

formalizzando il tutto in diagrammi di flusso. Per alcune procedure non si è proceduto a definire un diagramma di flusso interfunzionale in quanto:

- non si rilevavano possibili situazioni a rischio (vedi successivo § 3.5)
- non hanno carattere di interfunzionalità
- sono meramente descrittive o riferite a normativa cogente che definisce già metodologie operative o di valutazione del rischio (ad es. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro).

Ad uso del personale - oltre ai protocolli generali definiti all' interno del codice etico aziendale - sono quindi state formalizzate le procedure gestionali e le procedure operative e le procedure del SGSL approvate dalla Direzione.

Le **procedure gestionali** (PG) raggruppano attività «trasversali» tra i processi e non legate ad attività produttive e di erogazione del servizio (ad es. gestione del personale, gestione finanziaria, ecc..).

Le **procedure operative** (PO) sono riferite a processi produttivi di erogazione dei servizi (ad es. letture, assistenza, manutenzione, ecc.).

Le **procedure del SGSL** (PO SGSL) sono riferite al Sistema di Gestione di Sicurezza sul Lavoro.

Le procedure attualmente individuate sono indicate nella tabella seguente. Nella colonna «FC» viene indicato se sono state riportate in un di diagramma di flusso o meno nel file «Pianificazione processi.xlsx» (vedi successivo § 3.6.3). Nella colonna «gestione operativa» viene indicato se le attività vengono svolte prevalentemente dal personale interno o in outsourcing da parte di ASM Tione.

Codice doc.	Titolo	FC
PG 00	Gestione documenti e registrazioni	
PG 01	Gestione dei flussi finanziari	✓
PG 02	Fatturazione e incasso servizi a rete	✓
PG 03	Fatturazione e incasso prestazioni non a rete	✓
PG 04	Procedura gestione interventi	✓
PG 05	Pagamenti ciclo passivo fatture	✓
PG 06	Valutazione fornitori e ordini	✓

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Codice doc.	Titolo	FC
PG 07	Registrazione del Ciclo Passivo	✓
PG 08	Assunzione del Personale	✓
PG 09	Gestione della Corrispondenza	✓
PG 10	Bilancio Consuntivo	✓
PG 11	Gestione del Personale	✓
PG 12	Gestione del Consiglio di Amministrazione	✓
PO 01	Letture Servizio Gas	✓

L'Area Tecnico amministrativa tiene aggiornato un «Elenco documenti di sistema» con lo stato di revisione.

3.5 Approccio Metodologico

Il Modello è stato elaborato in ottemperanza alle indicazioni prescritte dalla normativa di riferimento; recepisce, altresì, gli orientamenti e le evoluzioni giurisprudenziali in materia.

In prima analisi si è proceduto alla disamina dei reati considerati nel Decreto 231 e la L.190/12 e si sono individuate le principali aree di rischio, i protocolli generali di comportamento ed i compiti dell'organismo di vigilanza in riferimento a tale protocolli. Il tale sede non si sono rilevati processi aziendali che comportassero rischi valutabili verso le seguenti categorie di reati contemplati dal Decreto 231:

- **Art. 25 bis** (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)
- **Art. 25 quater** (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
- **Art. 25 quater.1** (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
- **Art. 25 decies** (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
- **Art. 25 duodecies** (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

Ci si riserva di procedere a valutare tali rischi dal momento in cui si ritenga che ne ricorra la necessità in relazione a modifiche dei processi o nuovi elementi organizzativi che possano comportare l'introduzione di rischi.

L'esito dell'attività di prima analisi è stata riassunta nelle allegate «Sezioni» alle quali si rimanda; in tale parte sono stati formalizzati - e richiamati nel «Codice etico» - i protocolli generali di comportamento che hanno una valenza trasversale tra i processi.

La predisposizione del Modello è stata quindi conseguita attraverso una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di analisi, prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

3.6 Gestione del rischio

Per «gestione del rischio» si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'attività aziendale con riferimento ai rischi individuati.

I principi adottati per la gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente documento derivano dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB «Risk Management».

Questa fase è successiva all'analisi del contesto organizzativo - con la mappatura di tutte le aree di attività di Giudicarie Gas SpA - e all'individuazione dei processi e le attività nelle quali potessero in via teorica essere realizzati i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e L. 190/12. In particolare, in riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, sono state considerate le aree

e le sotto aree di rischio elencate nell' **Allegato 2 «Aree di rischio comuni e obbligatorie»** del **PNA**.

L' identificazione delle attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione dell' Azienda (organigrammi, processi principali, procedure, procure, disposizioni e prassi organizzative, contratti, regolamenti, ecc.) e il successivo svolgimento di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell' ambito della struttura organizzativa.

Con riferimento alla mappatura delle attività dell' Azienda, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Giudicarie Gas SpA e alla relativa rappresentazione delle attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili, e per ciascuno, sono state individuate, a titolo esemplificativo, alcune modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto nel documento denominato **«Registro Rischi»** contenuto nel file «Pianificazione processi.xlsx» dove per ogni fase individuate nelle procedure e considerando le fattispecie di reati individuati dalle norme sopra richiamate è stata eseguita la «valutazione dei rischi» che ha comportato:

1. l' identificazione del rischio
2. l' analisi del rischio
3. la ponderazione del rischio.

3.6.1. Identificazione del rischio

L' identificazione ha comportato la ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L' attività di identificazione è stata fatta per ogni fase di processo individuate nelle PG o le PO in relazione alle quali sono stati considerati i possibili rischi di commissione di reati. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all' amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti in azienda.

Per quanto riguarda i rischi legati all' ambito «igiene e sicurezza sul lavoro» si fa riferimento al «Documento di valutazione dei rischi» redatto in conformità al D. Lgs. 81/08.

3.6.2. Analisi del rischio

L' analisi del rischio ha comportato la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio calcolato con l' indicatore sotto riportato.

Per ciascun rischio catalogato la stima del valore della probabilità e il valore dell' impatto è stata fatta adottando - per tutti i reati - i criteri indicati nella Tabella **Allegato 5 «La valutazione del livello di rischio»** del **PNA**. In particolare:

- per gli indici relativi alla **probabilità** sono stati considerati i seguenti elementi: grado di discrezionalità (GD), Rilevanza esterna (RE); Complessità del processo (CP); Valore economico (VE); frazionabilità del processo (FP); efficacia dei controlli (EC)
- per gli indici relativi alla valutazione dell' **impatto** stati considerati i seguenti elementi: Impatto organizzativo (IO); Impatto economico (IE); Impatto reputazionale (IR); Impatto organizzativo, economico e sull' immagine (II).

Il calcolo dell' Indice Complessivo di Rischio (ICR) è stato determinato come segue:

$$ICR = \left(media(gd, re, cp, ve, fp, ec) + \frac{max(gd, re, cp, ve, fp, ec)}{6} \right) * \left(media(io, ie, ir, ii) + \frac{max(io, ie, ir, ii)}{4} \right)$$

3.6.3. Ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell' analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l' urgenza di trattamento.

In prima sede di applicazione del modello sono stati definiti i seguenti livelli di rischio con le relative azioni:

ICR \leq 10	Rischio basso	Non previste azioni in quanto le modalità operative sono ritenute adeguate
10 < ICR \leq 20	Rischio medio	Individuare azioni a livello organizzativo quali modifiche alle procedure, redistribuzioni di ruoli / responsabilità nel lungo periodo (12 mesi)
ICR > 20	Rischio alto	Individuare azioni a livello organizzativo quali modifiche alle procedure, redistribuzioni di ruoli / responsabilità nel breve periodo (3 mesi)

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

Nel caso di **ICR > 10** si procede ad effettuare una «Gap Analysis» analizzando i seguenti elementi ed individuando eventuali lacune / criticità sulle quali intervenire:

- Esistenza procedure scritte
- Deleghe formalizzate / organigramma
- Tracciabilità del processo
- Segregazione dei compiti
- Formazione del personale

Il risultato di tale attività è contenuto nelle colonne dedicate all' interno del «**Registro Rischi**» contenuto nel file «Pianificazione processi.xlsx» dove la Direzione definisce le azioni ed i termini di adozione delle stesse.

3.7 Modifica, integrazione ed aggiornamento del modello

Dato che il presente documento è un atto di emanazione dell' organo dirigente (art. 6, comma 1°, lettera a del D. Lgs 231/01), le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

3.8 Codice Etico

Giudicarie Gas SpA adotta un Codice Etico quale strumento che enuncia l' insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell' Azienda nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, Enti Finanziatori, mercato di riferimento, partner (in generale, quindi, con riferimento a soggetti portatori di interesse nei confronti dell' Azienda)

Il Codice Etico è un documento distinto dal Modello anche se ad esso correlato in quanto parte integrante del sistema di prevenzione di cui Giudicarie Gas SpA si è dotata - in linea con procedure e protocolli assunti - che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

3.9 Trasparenza

Giudicarie Gas, nell'ottica della Trasparenza e della Partecipazione, pubblica sul proprio sito istituzionale, a partire dal 2013 le principali notizie relative agli organi societari ed all'attività della società, oltre a pubblicare gli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

I dati sono in continua aggiornamento e sviluppo e l'obbiettivo è il raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettiva visibilità delle informazioni dall'esterno.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Giudicarie Gas SpA infatti ha sempre voluto assicurare:

- la trasparenza e l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web,
- l'individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e preservare le aree di discrezionalità;
- la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;

Il **responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti**, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 è l' Area Tecnico – Commerciale i cui componenti sono indicati in organigramma.

3.9.1. Elaborazione e adozione del Programma della Trasparenza

Le principali azioni e linee di intervento che si intendono perseguire sul tema della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità toccano sia l'interno della struttura aziendale che l'esterno, i rapporti con la cittadinanza al fine di migliorare il rapporto tra la società e il pubblico; danno inoltre la possibilità di comparare i dati dei risultati raggiunti nello svolgimento della attività amministrative per arrivare ad incrementare anche le performance.

Gli obiettivi di trasparenza sono:

- Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione «Società trasparente» dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- Attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

3.9.2 Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale 2019-2021 sono:

- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

3.9.3 Comunicazione del Programma della Trasparenza

Il presente documento è pubblicato sul sito web istituzionale www.giudicariegas.it.

3.9.4 Soggetti referenti per la trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione segnalando gli esiti di tale controllo al Consiglio di Amministrazione.

Verifica inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Programma della Trasparenza.

Si rivolge ai Responsabili di Settore che hanno la responsabilità di individuare i contenuti, al fine di attuare il Programma Triennale della Trasparenza, per la parte di loro competenza.

Area Tecnico - commerciale collabora, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

3.9.5 Adozione del programma e monitoraggi.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la verifica del rispetto delle prescrizioni del Programma Triennale della Trasparenza ed integrità si avvale dell' Area Tecnico – commerciale.

3.9.6 Dati

Giudicarie Gas SpA pubblica nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Sul sito sono presenti anche eventuali note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino, che vengono pubblicate, secondo le prescrizioni dell'ANAC e del Garante della privacy, nel rispetto della normativa, sia comunitaria che nazionale, attinente alla protezione dei dati personali.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di aggiornamento, verrà redatto in apposita griglia sulla scorta dell'allegato alla delibera 1134 pubblicata di anno in anno da ANAC.

I dati sono pubblicati ed aggiornati direttamente dall' Area Tecnico Commerciale che provvede a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione viene prodotto e inserito, se appropriato, in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy ed il raggiungimento degli standard individuati nelle linee guida per la pubblicazione sui siti web ai sensi del Codice dell' Amministrazione digitale.

3.9.7 Usabilità e comprensibilità dei dati

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati rispettando le seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni (salvo privacy)
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi.
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.9.8 Controllo e monitoraggio

Alla corretta attuazione del presente piano, concorrono il RPCT e l'Area Tecnico Commerciale: In particolare il RPCT svolge il controllo sull'attuazione del PTTI e delle iniziative connesse, riferendo all'Organo Amministrativo eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa la struttura delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze **entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione**.

Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione all'Organo Amministrativo della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Annualmente viene redatto, secondo la griglia predisposta dall'ANAC, il **documento di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**.

Il documento di attestazione viene prodotto avvalendosi della collaborazione dei Responsabili di Settore che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte dell'Azienda ai Responsabili di Settore o eventualmente, valutata la responsabilità della mancanza, ai Responsabili dei Servizi connessi.

3.9.9. Accesso civico

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato.

Giudicarie Gas SpA si è allineata alle disposizioni in materia di accesso civico ed in particolare:

- art. 5, del D.Lgs. n. 33/2013)
- Legge n. 241/1990

L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata ai seguenti indirizzi:

- giudicariegas@giudicariegas.it che verrà letta dalla struttura
- rpc@giudicariegas.it che verrà letta esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il procedimento deve essere gestito come previsto dall' Art. 5 - Accesso civico a dati e documenti - del D. Lgs. 33/2013.

In caso di accoglimento la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, pubblicare gli stessi sul sito ed a comunicare allo stesso l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il collegamento ipertestuale.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione

Le caratteristiche dell' Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, debbono essere:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d' azione.

Non possono essere inoltre nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono coloro i quali siano stati:

- sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 - Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;

- condannati con sentenza irrevocabile, salvi riabilitazione o estinzione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito, dei mercati mobiliari e dell'antiriciclaggio;
- condannati, salvi riabilitazione o estinzione, alla pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- condannati, salvi riabilitazione o estinzione, alla pena detentiva non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo.

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l' Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l' oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all' Organismo di Vigilanza:

- che i suoi componenti siano inseriti in posizioni gerarchiche il più elevate possibile
- una struttura di tipo plurisoggettivo
- prevedendo un' attività di reporting al vertice dell' organizzazione.

Professionalità

L' Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere con particolare riferimento alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali. Tali caratteristiche unite all' indipendenza garantiscono l' obiettività di giudizio.

Continuità d' azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere, pertanto, una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- avere un proprio budget per le attività di verifica.

In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza di Giudicarie Gas SpA si avvale della collaborazione di uno staff dedicato, composto di risorse interne ed esterne che possiedono un' approfondita conoscenza dei processi e delle attività di Giudicarie Gas SpA.

I compiti, le attività, il funzionamento dell' Organismo di Vigilanza, condizioni di eleggibilità e revoca sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal CdA.

Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all' interno delle funzioni sopra indicate, l' Organismo di Vigilanza potrà fare ricorso ad ulteriori risorse dell' Azienda nonché a Consulenti esterni.

Considerando l' attuale struttura societaria e le decisioni del CdA è stabilito che le attività dell' OdV vengano svolte dall' OdV del socio di riferimento ASM Tione come da richiesta del 15/04/14 (prot. n° 195)

4.2 Funzioni e poteri

L' Organismo di Vigilanza (OdV) è chiamato a svolgere le funzioni dell' organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento dei suoi compiti l' OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

~~identificare e monitorare adeguatamente i rischi assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali e ai reati di riferimento, procedendo ad un costante aggiornamento dell' attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei «processi sensibili»;~~

~~mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all' evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;~~

1. verificare l' adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
2. collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni, procedure e istruzioni (Codice Etico, Regolamento e policy del personale, policy per l'utilizzo dei mezzi informatici, etc.);
3. avvalersi della funzione di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della legge;
4. promuovere iniziative e/o attività formative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della Azienda del Modello
5. effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei «processi sensibili»;
6. disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
7. vigilare sul rispetto e l' applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
8. L' OdV ha accesso a tutte le attività svolte dall' Azienda ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l' OdV deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.
9. L' OdV, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs n. 231/01 riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al CDA;

I membri dell' OdV sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in campo legale, contabile e di auditing e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in modo che la composizione dell' organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d' azione previsti dal Decreto.

4.3 Regolamento

Il regolamento dell' Organismo di Vigilanza dettaglia i riferimenti per la costituzione e il corretto funzionamento dell' Organismo medesimo.

5. FLUSSI INFORMATIVI

5.1 Flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

L' obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l' attività di vigilanza sull' efficacia ed efficienza del Modello e per l' eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendano necessarie all' OdV nel corso delle sue verifiche.

5.2 Flussi generali

Dovrà essere portata a conoscenza dell' OdV, oltre la documentazione prescritta nel Regolamento dell' OdV, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l' OdV è stato istituito un canale dedicato: **odv@giudicariegas.it**.

L' obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura od organizzativa;
- eventuali violazioni del Codice Etico per i reati previsti dal Modello;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti o segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L' OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. In ogni caso, l' OdV non prenderà in considerazione nessuna segnalazione pervenuta in forma anonima. Sono, inoltre, previste delle riunioni periodiche tra l' OdV ed il Collegio Sindacale per verificare l' osservanza in tema di normativa societaria.

5.3 Flussi specifici

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, le funzioni interessate dovranno trasmettere dei flussi informativi specifici nei confronti dell' OdV in base a quanto previsto nelle procedure ed eventualmente ad un piano di monitoraggio integrativo predisposto dallo stesso OdV.

5.4 Linee di riporto dell' Organismo di Vigilanza

L' OdV di Giudicarie Gas SpA provvede a fornire un' informativa semestrale nei confronti del CdA e Collegio Sindacale.

L' informativa annuale avrà ad oggetto in particolare:

- l' attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni all' Azienda sia in termini di efficacia del Modello;
- le attività alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione.

Inoltre, l' informativa annuale individua il piano delle attività previsto per l' anno successivo. L' OdV dovrà segnalare tempestivamente al CdA in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l' OdV stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da determinare in concreto il pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche organizzative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;

- mancata collaborazione da parte delle strutture dell'Azienda (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
- notizia di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della dell'Azienda, oppure di procedimenti a carico della stessa in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del CdA

L' OdV, inoltre, dovrà riferire tempestivamente:

- al CdA, eventuali violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti dell' Azienda o da membri del Collegio Sindacale;
- al Collegio Sindacale, affinché adotti i provvedimenti previsti dalla legge, rispetto al CdA.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L' art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l' adozione, da parte dell' Azienda, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso. Conseguentemente, risulta necessario che il Modello, al fine di poter prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali reati.

Ciò premesso, devono considerarsi assoggettati al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti dell' Azienda - come individuati dagli artt. 2094 e segg. del c.c., ivi compresi i dirigenti - nonché i soggetti di cui all' art. 1742 c.c. (lavoratori autonomi), che collaborino con l' Azienda e, in generale, i Consulenti.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale. Le sanzioni disciplinari irrogabili sono richiamate nel Codice Etico.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 Formazione del personale

Ai fini dell' efficacia del Modello, Giudicarie Gas SpA ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nonché del Codice Etico, nei confronti delle risorse già presenti nell' organizzazione e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all' OdV in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione ritenuti più idonei.

In relazione alla comunicazione del Modello, Giudicarie Gas SpA si impegna a diffonderlo a mezzo del sistema informativo interno a tutti i dipendenti e collaboratori che vi hanno accesso, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione.

Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale dell' Azienda sono documentate a cura dell' OdV.

La formazione relativa al Modello comprensivo del Codice Etico per i neo assunti è descritta nella procedura relativa alla formazione del personale.

Tutti i dipendenti sottoscrivono un apposito foglio per integrale presa visione e accettazione del Modello comprensivo del Codice Etico e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti affe-

renti alle aree rilevanti ai fini del Decreto, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

Inoltre, il funzionamento dell' OdV ed i suoi componenti saranno divulgati sempre tramite il sistema informatico interno.

7.2 Informativa a Collaboratori esterni

Giudicarie Gas SpA promuove la conoscenza e l' osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Consulenti, i Collaboratori a vario titolo dell' Azienda. L' informativa potrà essere fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso quanto previsto nel sito internet ed anche con l' accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire nelle lettere di incarico e nei contratti.

7.3 Informativa ai fornitori

Giudicarie Gas SpA promuove la conoscenza e l' osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Fornitori dell' Azienda. L' informativa potrà essere fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso quanto previsto nel sito internet ed anche con l' accettazione di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire negli ordini di acquisto.

7.4 Informativa a Partner

Giudicarie Gas SpA promuove la conoscenza e l' osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner coinvolti, a vario titolo, in possibili progetti in partnership. A questi soggetti è richiesta l' accettazione formale di una clausola sui principi e sulle regole presenti nel Modello e nel Codice Etico da inserire nella documentazione contrattuale.

SEZIONE «I» - Reati nei confronti della P. A. (articoli 24 e 25) e L. 190/12**I.1 TIPOLOGIA DEI REATI**

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall' articolo 640-bis, chiunque mediante l' utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l' omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Truffa (in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

«La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d' ufficio se il fatto di cui all' art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

Corruzione per un atto d' ufficio (art. 318 c.p.)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».

Concussione (art. 317 c.p.)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

«Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

«La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi».

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.»

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.»

I.2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che Giudicarie Gas SpA intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a bandi;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze necessari per lo svolgimento dell'attività di Giudicarie Gas SpA;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;
- gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (es. ASL; Vigili del Fuoco; Guardia di Finanza; Ispettorato del Lavoro);

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, in:

- iter di partecipazione al bando pubblico, intendendo: individuazione dei bandi; fase di raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; firma e inoltro della domanda di partecipazione; gestione dei rapporti con l'Ente finanziatore; formulazione della graduatoria; fase di esecuzione della prestazione; eventuale contenzioso;
- predisposizione e invio della documentazione e gestione del rapporto con l'Ente pubblico (ad es. per adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, con enti locali per adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali);
- fase di individuazione del finanziamento (ad es. per l'erogazione dei servizi, la dotazione di strutture), predisposizione e invio della richiesta, gestione del finanziamento ottenuto, gestione di eventuali verifiche o ispezioni dell'Ente pubblico finanziatore;
- verifiche e ispezioni presso Giudicarie Gas SPA quali ad es. quelle eseguite da Vigili del Fuoco, ASL, Guardia di Finanza, ecc.; fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'Ente che indice il bando per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di un bando o l'accelerazione indebita di un atto dovuto.

La condotta illecita si può realizzare anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto o la concessione di una autorizzazione (truffa in danno di un Ente pubblico).

Queste condotte possono generare sanzioni a carico di GIUDICARIE GAS SPA anche se poste in essere sotto forma di tentativo, salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione prevede l'espreso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Giudicarie Gas SpA con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

La presente Sezione prevede, conseguentemente, l'espreso divieto per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali a clienti pubblici al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Giudicarie Gas SpA;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. «regalie d'uso» è tenuto a darne immediata comunicazione all' OdV;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- eventuali partners commerciali e consulenti esterni di Giudicarie Gas SpA coinvolti nelle aree a rischio della presente Sezione devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del D. Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello di Giudicarie Gas SpA e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all'OdV. di Giudicarie Gas SpA eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D. Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; a tal fine il Codice Etico è reso disponibile sul sito web di Giudicarie Gas SpA.
- rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (questo principio di comportamento è trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella Sezione).

I.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Di seguito si riportano i criteri generali di comportamento in relazione alle varie casistiche, per i dettagli si rimanda alle procedure gestionali (PG) o procedure operative (PO) o del SGSL (PO SGSL) applicabili.

I.4.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici

Premessa

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella partecipazione da parte di Giudicarie Gas SpA a bandi indetti da soggetti pubblici per la fornitura di beni o servizi.

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato

I reati maggiormente riferibili a questa attività sono quelli di corruzione e truffa in danno di Ente pubblico.

Il processo si articola nelle fasi di: individuazione del bando; gestione dei rapporti pre-contrattuali con l'Ente pubblico; partecipazione al bando (predisposizione e approvazione dei documenti necessari, presentazione della domanda, dell'offerta tecnica ed economica); gestione del contratto.

Principi di controllo

Ciascun soggetto della Giudicarie Gas SpA è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della documentazione forniti per la partecipazione a gare pubbliche.

L' autorizzazione dell' offerta economica è di esclusiva competenza del responsabile commerciale ed è eseguita secondo la modalità di gestione delle risorse finanziarie prevista nel presente Modello, solo nei casi in cui è prevista una scontistica superiore agli standard interni è richiesta l'autorizzazione del CDA:

E' fatto espresso divieto di negoziare e stipulare contratti con soggetti indicati nelle cosiddette «Black List» stilate da organismi nazionali e internazionali, salvo autorizzazione del CdA.

Deleghe e procure: nella fase di partecipazione a bandi e di gestione complessiva della commessa, ivi compresa l' esecuzione del contratto, i rapporti con l' Ente pubblico appaltante sono intrattenuti esclusivamente da personale di Giudicarie Gas SpA a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l' ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico, come indicato da visura camerale.

Segregazione: Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'ambito dell' attività sensibile in questione sono definite da disposizioni organizzative / procedure e sono affidate secondo criteri che ne assicurano la massima segregazione possibile. Nella fattispecie:

- Esecuzione – Personale
- Controllo – Funzione di ASM Tione in funzione degli accordi previsti dal contratto di Servizio (Direzione Lavori nei casi previsti vedi D.P.R. 380/01)
- Autorizzazione – CdA

Tracciabilità: le fasi del processo sono opportunamente documentate mediante archiviazione, sia cartacea che elettronica, della documentazione rilevante. Tutta la documentazione relativa all' attività di partecipazione al bando viene archiviata presso gli uffici delle funzioni competenti.

Flussi verso l' OdV: la Direzione trasmette all' OdV, a cadenza annuale, un report con indicati i bandi esaminati e quelli a cui Giudicarie Gas SpA ha deciso di partecipare con relativa motivazione. Per i bandi aggiudicati, l' Amministrazione invia all'OdV una relazione contenente l' indicazione dell' Ente appaltante, l' oggetto e il valore del bando. Nel corso dell' iter di svolgimento del bando, l' amministrazione aggiorna la relazione con la sintesi dell' attività svolta, l' eventuale nomina di consulenti esterni, l'eventuale movimentazione di denaro, l'eventuale costituzione di ATI con soggetti terzi.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l' accordo dovrà prevedere l' apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

1.4.2 Richiesta di autorizzazione e licenze per l' attività aziendale

Premessa

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella richiesta di autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di Giudicarie Gas SpA. L'attività riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, le comunicazioni con le Camere di Commercio, le richieste di licenze e autorizzazioni in materia di ambiente e sicurezza (autorizzazione integrata ambientale, C.P.I.), rapporti con Comuni per pratiche edilizie.

Processi sensibili e rischi di reato

L' attività nell'area in esame riguarda in particolare la predisposizione e l' invio della documentazione richiesta; l' archiviazione della pratica; la gestione dei rapporti con l' Ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni (vedi par. 4.3).

Principi di controllo

I soggetti coinvolti nella predisposizione delle domande volte ad ottenere autorizzazioni o licenze per l' esercizio dell'attività dell' Azienda verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per

Giudicarie Gas SpA un' incidenza contabile e/o fiscale (es. dichiarazione dei redditi, adempimenti per il personale).

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisione dei compiti tra chi predispone la documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione o licenza (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione).

Nella fattispecie:

- Esecuzione – Personale
- Controllo – CdA
- Autorizzazione – CdA /

Laddove sia possibile rispetto all' entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti dell' Azienda durante gli incontri con soggetti pubblici.

Tracciabilità e flussi verso l'OdV: al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, reso disponibile, su richiesta all' OdV, nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all'operato della Società e ad eventuali prescrizioni. Tutta la documentazione relativa alle richieste di licenze e autorizzazioni viene archiviata presso gli uffici competenti.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti di Giudicarie Gas SpA a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico. Il controllo e il potere di firma sulla richiesta di autorizzazioni e licenze è di competenza del CDA.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

1.4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici

Premessa

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nelle ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici sull'attività di Giudicarie Gas SpA .

Processi sensibili e rischi di reato

I reati di corruzione e truffa in danno di un Ente pubblico possono essere commessi anche dell' ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l' offerta di denaro o altra utilità o la comunicazione di dati o documenti non veritieri in relazione all'area sottoposta a verifica.

Principi di controllo

Segregazione: laddove sia possibile rispetto all' entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti dell' Azienda durante gli incontri con soggetti pubblici. Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività sensibile in questione sono definite da disposizioni organizzative – procedure e sono affidate secondo criteri che ne assicurano la massima segregazione possibile. Nella fattispecie:

- Esecuzione – Presidente CdA e Personale
- Controllo – CdA / Funzione di ASM Tione in funzione degli accordi previsti dal contratto di Servizio
- Autorizzazione - CDA

Deleghe e procure: alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare, per conto di Giudicarie Gas SpA, esclusivamente personale a ciò espressamente delegato in virtù di competenze specifiche.

Tracciabilità e Flussi verso l'OdV: dell' ispezione / verifica deve essere redatto un fascicolo interno, redatto dal Resp. di funzione da trasmettere alla Direzione e OdV in alternativa trasmissione del verbale dell' ente che ha effettuato ispezione. La documentazione rilevante a supporto delle attività deve essere archiviata a cura del responsabile interno con le competenze e responsabilità oggetto della verifica.

A tutte le risorse interne di Giudicarie Gas SpA è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione, trasparenza, veridicità e aggiornamento delle informazioni, nonché di verificare i contenuti del verbale rilasciato dal organo ispettivo al termine della verifica

Controlli e Flussi verso l'OdV: eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate al CDA e all' OdV. Al CDA e all' OdV deve essere comunicato l'aggiornamento degli adempimenti conseguenti ad eventuali prescrizioni richieste dall'Ente verificatore.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l' accordo dovrà prevedere l' apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all' attività prestata.

1.4.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici

Premessa

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella richiesta di contributi o finanziamenti in favore dell' attività dell'Azienda erogati da enti pubblici (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo finanziamenti INAIL, finanziamenti fondi regionali, etc.).

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato

La predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell'Ente pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico interesse.

Principi di controllo:

I soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e dei documenti necessari per la richiesta del finanziamento verificano, per quanto di loro competenza, la completezza, correttezza e veridicità dei dati stessi.

Segregazione: la prassi operativa interna prevede la suddivisione dei compiti tra l' ufficio che predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo), la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione), la fase di controllo della gestione del finanziamento ottenuto e delle relative verifiche o ispezioni da parte dell' Ente erogatore.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti di Giudicarie Gas SpA a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Nella fattispecie:

- Esecuzione – Presidente CdA
- Controllo – CdA / Funzione di ASM Tione in funzione degli accordi previsti dal contratto di Servizio
- Autorizzazione - CDA

Il potere di firma sulla richiesta di contributi, sovvenzione e finanziamenti è di competenza del Rappresentante legale.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla gestione dei finanziamenti ottenuti viene archiviata dall'Amministrazione e trasmessa all' OdV.

Al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per l'archiviazione all' OdV, nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all'operato della Società e ad eventuali prescrizioni.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l' accordo dovrà prevedere l' apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all' attività prestata.

I.5 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l' osservanza e l' efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- monitorare l' efficacia e l' effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Sezione eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Sezione «I».

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l' OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

perché assumano i provvedimenti del caso.

Sezione «II» - I Reati Societari / Abusi di mercato (art. 25-ter e septies del Decreto)**II.1 TIPOLOGIA DEI REATI**

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

«Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di Società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al

quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.)

«I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, Ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno»

Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli ammini-

stratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato»

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni».

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

Omessa comunicazione del conflitto d' interesse (art. 2629-bis c.c.)

«L' amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di

cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi". [art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Revisore dei Conti entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico».

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 184 D. Lgs. n. 58/1998 (Abuso di informazioni privilegiate)

«1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.»

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 536.

Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 (Manipolazione del mercato)

«1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo 537.»

II.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- a) tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- b) gestione delle incombenze societarie;
- c) gestione dei rapporti con il CDA e con gli organismi di controllo.
- d) Attività di operazioni con strumenti finanziari

Le occasioni di possibile comportamento illecito sono la predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio civilistico, nonché in generale, tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'attività di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché le comunicazioni al CDA e i rapporti con gli organismi di controllo (Sindaci e revisori)

I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La responsabilità è ravvisabile anche allorché le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi.

Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuativa, il CDA e gli organi di controllo (Sindaci e revisori) siano sempre posti nelle condizioni di operare i propri controlli, evitando di impedire od ostacolare (con l'occultamento di informazioni o altri artifici) la suddetta attività di vigilanza e controllo.

II.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Sezione prevede l' espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica di Giudicarie Gas SpA;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell' ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Giudicarie Gas SpA ;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo da parte del CDA e/o degli organi di controllo (Sindaci e revisori)

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti al socio o liberarlo dall' obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere ad aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente il socio per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a cariche assunte in altre Società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con Giudicarie Gas SpA

Nell' espletamento dell' attività sensibile di cui alla Sezione «II», Giudicarie Gas SpA adotta i seguenti principi.

- prevedere l'obbligo, per ciascun soggetto coinvolto nell'elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno inserite a bilancio;
- mettere tempestivamente a disposizione del socio la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
- esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;
- prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il CDA e l' OdV da tenersi prima dell' approvazione del bilancio.

II.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Di seguito si riportano i criteri generali di comportamento in relazione alle varie casistiche, per i dettagli si rimanda alle procedure gestionali (PG) o procedure operative (PO) o del SGSL (PO SGSL) applicabili.

II.4.1 Predisposizione del bilancio

Premessa

Il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione del bilancio.

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato

I reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori si realizzano principalmente attraverso l'inserimento nel bilancio di e nelle altre comunicazioni previste dalla legge di dati non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, che inducono in errore sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Principi di controllo.

Il bilancio civilistico annuale è redatto secondo i principi contabili o secondo la forma richiesta dai Revisori dei conti.

Il CDA rilascia una dichiarazione con la quale attesta la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni raccolte e l'assenza di elementi dai quali possa emergere il dubbio che i dati e le informazioni raccolte siano non veritieri, incompleti o inesatti. La dichiarazione è allegata alla bozza di bilancio e trasmessa in copia all' OdV e al socio.

La Direzione cura che i soggetti coinvolti nell'attività di bilancio almeno annualmente, siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili sul bilancio, nonché sugli eventuali aggiornamenti normativi.

Segregazione: Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività sensibile in questione sono definite da disposizioni organizzative – procedure e sono affidate secondo criteri che ne assicurano la massima segregazione possibile. Nella fattispecie:

- Esecuzione – Funzione di ASM Tione in funzione degli accordi previsti dal contratto di Servizio
- Controllo – CdA
- Autorizzazione - CDA

Tracciabilità: il sistema gestionale condiviso tra gestione progetti e amministrazione e, in genere, il sistema informativo, garantisce la verificabilità dei singoli passaggi e dei soggetti coinvolti nell'inserimento dei dati, nonché l'archiviazione della relativa documentazione.

Deleghe e procure: il sistema interno identifica formalmente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella formazione del bilancio .

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

II.4.2 Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Sindaci e Revisori)

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli uffici coinvolti nei rapporti con gli Organi di controllo (Sindaci e Revisori) nell'ambito delle attività da essi svolte per legge.

Giudicarie Gas SpA garantisce la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con gli Organi di Controllo, nel rispetto della normativa vigente.

Processi sensibili e rischi di reato

Il rischio è quello di incorrere nel reato di impedito controllo nel caso in cui venga ostacolata l'attività degli Organi di Controllo o di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni ed infine nel caso in cui gli amministratori o altri soggetti dell'Azienda inducano o istighino la condotta illecita degli Organi di Controllo.

Principi di controllo

Deleghe: sono formalmente individuati i soggetti autorizzati a alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il CDA e con la Società di revisione.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle riunioni con il CDA e con gli Organi di controllo, in particolare gli incontri relativi al rilascio del giudizio sul bilancio.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

II.4.3 Gestione delle incombenze societarie

Principi di controllo

Giudicarie Gas SpA garantisce lo svolgimento dei processi in oggetto (quali ad esempio acquisizioni, operazioni straordinarie, gestione della documentazione societaria) nel rispetto della normativa vigente e dei principi previsti dal presente Modello.

Deleghe e procure: i poteri sono definiti nell'ambito delle attribuzioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle assemblee societarie e dall'archiviazione di eventuali studi e valutazioni forniti da consulenti esterni.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

II.5 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Sindaci e Revisori) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell' espletamento dei suddetti compiti, l' OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

perché assumano i provvedimenti del caso.

SEZIONE «III» - Delitti Informatici (art. 24-bis del Decreto)**III.1 TIPOLOGIA DEI REATI**

I reati informatici attualmente previsti nel Decreto sono:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.).

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater».

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329».

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o

con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato»

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall'art. 617-quater».

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

«Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private»

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

«Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 €».

III.2 AREE DI RISCHIO

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati informatici è quella relativa alla gestione del sistema informatico e telematico utilizzato.

III. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Premessa

Le attività inerenti la gestione del sistema informatico vengono svolte nel rispetto: di quanto previsto dalla normativa vigente, della policy interna e secondo quanto definito nel Documento Programmatico della Sicurezza (D. Lgs. 196/03) ed i suoi allegati che - sebbene non più obbligatorio - viene mantenuto come riferimento procedurale da parte di Giudicarie Gas SpA Tione.

Processi sensibili e rischi di reato

Il sistema di gestione informatico e telematico deve garantire, attraverso la definizione dei requisiti di sicurezza informatica, la gestione degli accessi alle risorse informatiche e telematiche, il monitoraggio della sicurezza informatica e telematica, la protezione fisica e logica del server, che l'attività e l'invio di dati a sistemi telematici pubblici (es. Agenzia delle Entrate, INPS), sia svolta in sicurezza senza il rischio di incorrere in danneggiamenti del sistema o di sistemi altrui.

Principi di controllo

Il Responsabile Settore Informatico, avvalendosi di esperti esterni qualificati per gestione server amministrativo e server tecnico e un amministratore, effettua il controllo generale sul sistema informatico, in particolare sulla regolamentazione dell'utilizzo di strumenti elettronici, della posta elettronica e dell'accesso a internet.

Il Responsabile Settore Informatico, anche attraverso gli esperti esterni, si occupa della configurazione dei computer e della configurazione e gestione del server, dell'acquisto e della gestione delle licenze software per conto di Giudicarie Gas SpA.

In generale il processo è quindi riconducibile alle seguenti attività:

- **Assegnazione delle dotazioni** - le dotazioni informatiche sono affidate ai singoli sono assegnate al destinatario con la supervisione del Responsabile Settore Informatico.

- **Accesso al sistema informativo aziendale** - l'accesso è consentito solo a chi è provvisto di username e password mantenute ed aggiornate così come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

- **Utilizzo di internet** – è regolato da policy aziendale. Il sistema è protetto da firewall.

Deleghe: le responsabilità sulla gestione complessiva del sistema informatico e telematico sono affidate a soggetti di Giudicarie Gas SpA a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso una nomina come Resp. esterni/amministratore di sistema che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili .

Tracciabilità: Le responsabilità dei soggetti coinvolti nell' ambito dell' attività sensibile in questione sono definite da disposizioni organizzative – procedure e sono affidate secondo criteri che ne assicurano la massima segregazione possibile.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nella fattispecie:

- **Esecuzione** – Esterni
- **Controllo** – Esterni
- **Autorizzazione** – Resp. IT

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l' accordo dovrà prevedere l' apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno/società di consulenza è subordinato al controllo sull' effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

III. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l' osservanza e l' efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- monitorare l' efficacia e l' effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei delitti informatici, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l' attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell' espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

perché assumano i provvedimenti del caso.

SEZIONE «IV» - Modello ex Art. 30 D. Lgs 81/08 salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25-septies)**IV.1. TIPOLOGIA DEI REATI**

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' art. 25 - septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

«1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

I reati previsti dall' art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di

più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

IV.2. AREE DI RISCHIO

In questa Sezione si fa riferimento alla complessiva gestione dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nella sede e nei cantieri esterni.

IV.3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Premessa

Giudicarie Gas SpA ha da sempre posto particolare attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. La Società si è attivata per raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente. Lo sforzo dell'Azienda è continuativamente volto a garantire il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, gestione emergenze, primo soccorso, etc.), nonché alle verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle misure attuate, anche con riguardo ad eventuali terzi operanti all'interno dell'Azienda.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure dell'Azienda.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- valutare i rischi;
- individuare azioni preventive basate sul principio di intervenire sui rischi alla fonte dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- individuare azioni mirate al contenimento dei rischi a livelli accettabili per i rischi non eliminabili;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informare, formare ed addestrare i lavoratori.

La valutazione dei rischi

È stato redatto ed è aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D. Lgs 81/08, a conclusione della valutazione dei rischi condotta ai sensi dell'art. 28 comma 1 l'azienda ha definito ed individuato le azioni necessarie.

Nella documentazione del SGSL sono stati definiti i criteri e le modalità per effettuare la valutazione dei rischi.

Attività in appalto

Le procedure interne regolamento i casi di appalto ed indicano le regole che la Società deve applicare nei casi in cui affidi attività in appalto ad aziende o lavoratori autonomi esterni.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Giudicarie Gas SpA fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate all'interno degli stabilimenti.

In particolare, Giudicarie Gas SpA, all'atto della formalizzazione del documento di appalto (contratto di fornitura), provvede alle seguenti attività:

- esegue la verifica del possesso dei requisiti d' idoneità da parte dell' impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, mediante i criteri stabiliti dalla normativa ed in particolare l' Allegato XVII del D. Lgs. 81/08 nel caso di lavori in cantieri temporanei e mobili.
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- dove richiesto, esegue la valutazione del rischio da interferenze, elaborando il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze), nel quale sono identificate le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

L' RSPP invia la documentazione all' appaltatore e la richiede controfirmata per presa visione. Le dichiarazioni vengono archiviate dall' RSPP.

La Società coopera con gli appaltatori all' attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull' attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Organizzazione

La struttura interna relativa alla gestione del sistema della sicurezza è definita nel Documento di Valutazione dei Rischi, anche tramite appositi organigrammi.

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del RSPP. E' prevista la formale designazione del Medico Competente, del RLS, della squadra di primo soccorso aziendale, e gestione rischio incendio.

Controlli e azioni correttive: sono previste riunioni periodiche, a cadenza annuale, tra OdV e RSPP aventi ad oggetto: i) la verifica degli adempimenti sulla sicurezza; ii) il mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; iii) la verifica sull'idoneità di tutte le misure adottate. La documentazione relativa all' attività di cui sopra e ai relativi controlli deve essere conservata dall' OdV nel proprio archivio quale registrazione dell' attività svolta in materia di sicurezza.

In ogni caso, l' OdV propone all' organo dirigente il riesame e la modifica delle predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Formazione e informazione dei lavoratori: il Datore di Lavoro, in accordo con i soggetti responsabili della sicurezza, cura gli adempimenti relativi alla formazione e informazione del personale in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

La documentazione relativa alla formazione/informazione e quella e ai conseguenti controlli è conservata dal RSPP e trasmessa annualmente all' OdV, accompagnata da una nota contenente eventuali criticità riscontrate. Tutte le iniziative rivolte ai dipendenti riguardanti l' informazione, la formazione, addestramento, distribuzione di procedure, di disposizioni e documentazione varia riguardanti la sicurezza sono annotate in apposito documento e controfirmate dal dipendente. Tutti i nuovi assunti o i lavoratori già assunti ai quali viene assegnata una nuova mansione seguono appositi corsi di formazione. Per i dettagli si rimanda alle procedure del SGSL.

Registrazione dell'attività: presso la sede di Giudicarie Gas SpA è archiviata tutta la documentazione relativa agli adempimenti sulla sicurezza.

Tutte le funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza presso la Giudicarie Gas SpA (Datore di Lavoro, RSPP), compreso tutti i dipendenti che utilizzano il sistema informatico, possono accedere alla rete nella quale è possibile trovare e scaricare la documentazione sempre aggiornata relativa ad informazioni / comunicazioni varie, politica interna, manuali, procedure, modelli. A richiesta viene fornita la documentazione necessaria.

Rapporti con gli enti di controllo: i rapporti con gli enti di controllo sulla sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo UOPSAL, Vigili del Fuoco, INAIL) sono gestiti secondo i principi previsti nella Sezione A.

Sistema disciplinare: in caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste nel presente Modello. L' applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall' eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l' accordo dovrà prevedere l' apposita clausola di accettazione, da parte del fornitore, del Codice Etico. Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

IV.4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV, oltre a quanto previsto nel presente capitolo, sono:

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare RSPP e RLS) affinché i controlli ai sensi del D. Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D. Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l' osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza ed igiene;
- verificare l' effettiva attuazione dell' impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

Nell' espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' RSPP
- all' intero Consiglio di Amministrazione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- al Collegio Sindacale
- perché assumano i provvedimenti del caso.

SEZIONE «V» - Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**V.1 TIPOLOGIA DEI REATI**

Per quanto concerne la presente Sezione, si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01 all' art. 25 quinquies applicabili per la Società:

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c. p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600 quater cod. pen.).

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinq. c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

V.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale sono considerate le seguenti:

- Utilizzo di Internet;
- Trasferite all' estero del proprio personale;
- Gestione di attività produttive, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali definiti tali da organizzazioni riconosciute.

V.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione prevede l' espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquies del Decreto);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV In particolare:

- Giudicarie Gas SpA è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- Il personale è tenuto a rispettare quanto definito nel «Regolamento utilizzo della rete, posta elettronica, strumenti informatici e telefonici» (Allegato 4 del DPS) e le «Istruzioni e misure generali per il trattamento di dati personali» (Allegato 4 del DPS).
- Giudicarie Gas SpA richiama in modo inequivocabile i Destinatari a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso. Nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- Giudicarie Gas SpA valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. «turismo sessuale»;
- Giudicarie Gas SpA presta particolare attenzione nella selezione dei partner per attività nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali anche in relazione agli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano. A tal fine introduce nei relativi contratti alcune norme che richiamino espressamente i principi stabiliti dal D. Lgs. 231/01 e che obblighino i consulenti e i partner a rispettare i principi stabiliti dal D. Lgs. 231/01 e dal Codice Etico.

V.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro la personalità individuale, anche attraverso verifiche periodiche e consultandosi periodicamente o quando necessario con il Responsabile Settore Informatico o delle altre funzioni interessate;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati contro la personalità individuale dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Società di revisione) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all'intero Consiglio di Amministrazione

- al Collegio Sindacale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SEZIONE «VI» - Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

VI.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Sezione, si riportano i reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s' intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648 bis del c.p.)

Viene punito chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del c.p.)

Il reato si realizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

VI.2 AREE DI RISCHIO

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale è la gestione dei rapporti con la clientela e i fornitori.

VI.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione prevede l' espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all' area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV.

In particolare Giudicarie Gas SpA vieta e/o limita l' utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad importi stabiliti in sede di procedura.

Giudicarie Gas SpA inoltre pone il:

- Divieto di utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- Divieto di accettare / eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non noti,
- Divieto di utilizzare c/c o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

- Divieto di effettuare/ricevere pagamenti da c/c cifrati
- Divieto di disporre/accettare pagamenti da soggetti intestatari di c/c registrati in paesi appartenenti a «Black List»

Giudicarie Gas SpA impone ai Destinatari l'obbligo di:

- utilizzare operatori finanziari abilitati
- utilizzare esclusivamente, nell' ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

VI.4 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti specifici dell' OdV concernenti l' osservanza e l' efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l' effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati di riciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l' attività di formazione periodica sui reati di riciclaggio dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Sindaci e Revisori) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell' espletamento dei suddetti compiti, l' OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

SEZIONE «VII» - Reati in materia di violazione del diritto d' autore (art. 25-nonies).

VII.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Sezione, si riportano i reati contemplati nell' art. 25-nonies del Decreto:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un' opera o di parte di un' opera dell' ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis) L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un' opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell' ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
 - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
 - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
 - Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l' apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (l. d)
 - Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
 - Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commercia-

- le, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*)
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*)
 - Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*)

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d' autore e da diritti connessi (lett. *a*)
- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un' opera o parte di un' opera dell' ingegno protetta dal diritto d' autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*)
- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*)
- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (l. *c*)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l' assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. 633/1941)

VII.2 AREE DI RISCHIO

L' area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d' autore sono quelle dei sistemi informatici (licenze SW).

VII.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell' OdV. In particolare:

- che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- rispettare quanto definito nel «Regolamento utilizzo della rete, posta elettronica, strumenti informatici e telefonici» (Allegato 4 del DPS) e le «Istruzioni e misure generali per il trattamento di dati personali» (Allegato 4 del DPS).
- i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello specifico reato;
- siano mantenuti inventari delle licenze software

- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi dell' Azienda.

Inoltre, Giudicarie Gas SpA vieta a tutti i collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti relativi al diritto d' autore sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

VII.4 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati relativi al diritto d'autore sono i seguenti:

- monitorare l' efficacia e l' effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla violazione del diritto d' autore, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati relativi al diritto d'autore dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell' espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

SEZIONE «VIII» - Delitti contro l' industria ed il commercio (art. 25 - bis1)**VIII.1 TIPOLOGIA DEI REATI**

Per quanto concerne la presente Sezione, si riportano i reati contemplati nell' art. 25 - bis 1 del Decreto:

Turbata libertà dell' industria o del commercio (art. 513 c.p.):

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l' esercizio di un' industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.):

Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.):

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell' esercizio del commercio. (art. 515 c.p.):

Chiunque, nell' esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all' acquirente una cosa mobile per un' altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.):

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.):

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila €. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474_bis, 474_ter, secondo comma, e 517_bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.»

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.):

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

VIII.2 AREE DI RISCHIO

L' area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione delitti contro l' industria ed il commercio sono quelle dell'area commerciale, acquisti e progettazione.

VIII.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV In particolare:

- che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

- i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello specifico reato;
- siano mantenute registrazioni relative ai processi di vendita, acquisto, produzione e controllo dei prodotti realizzati e dei servizi erogati che possano dare evidenza del rispetto degli accordi contrattuali anche al fine della prevenzione del reato
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi dell'Azienda.

Inoltre, Giudicarie Gas SpA vieta a tutti i collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti contro l'industria ed il commercio sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

VIII. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di delitti contro l'industria ed il commercio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine ai delitti contro l'industria ed il commercio, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui delitti contro l'industria ed il commercio dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all'intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

SEZIONE «IX» - Reati in materia ambientale (art. 25 – undecies)**IX.1 TIPOLOGIA DEI REATI**

Per quanto concerne la presente Sezione, si riportano i reati contemplati nell' art. 25-undecies del Decreto:

Uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis C.P.);

Si vieta l' uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l' azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; vieta inoltre il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l' azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis C.P.);

Si vieta la distruzione, il deterioramento o comunque il danneggiamento di un monumento o di un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale.

Sanzioni in tema di tutela dei corpi idrici e degli scarichi (art. 137 D. Lgs. 152/06);

Si vieta a chiunque di aprire od effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione; vieta inoltre di continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06);

Si vieta la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

Violazioni in materia di bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06);

Si punisce chiunque cagioni l' inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali (art. 258 D. Lgs. 152/06);

Si sanziona chiunque violi gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi al trasporto ed alla gestione dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06);

L' articolo sanziona chiunque violi gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi al trasporto ed alla gestione dei rifiuti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06);

L' articolo 260 punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Violazioni in relazione al Sistema «SISTRI» (art. 260 bis D. Lgs. 152/06);

Si punisce chiunque ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - Area Movimentazione, chiunque ometta di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché il trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Sanziona inoltre i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni contenute nel D.M. 17 dicembre 2009 e ss, oltre che l'omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità di rifiuti.

Sanzioni in tema di prevenzione e limitazione delle emissioni atmosferiche (art. 279 D. Lgs. 152/06);

L' articolo in questione (così modificato dall'articolo 3, comma 13, D. Lgs n. 128 del 2010) punisce le violazioni in merito all'installazione o all'esercizio di un impianto senza la prescritta autorizzazione, nonché quelle relative ai valori limite di emissione.

Sanzioni in tema di import/export e commercio delle specie protette (art. 1 L. 150/1992);

L' articolo sanziona chiunque importi, esporti o riesporti, sotto qualsiasi regime doganale, venda, esponga per la vendita, detenga per la vendita, offra in vendita, trasporti, anche per conto terzi, o comunque detenga esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

Sanzioni in merito ai certificati «CITES» in relazione alle specie protette (art. 1 e 3 bis L. 150/1992);

L'articolo regola la produzione, il consumo, l' importazione, l' esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge che riducono lo strato di ozono, in base alle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal regolamento (CEE) n. 3952/92

Impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (art. 3 L. 28 dicembre 549/93);

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, l' articolo sanziona le violazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Inquinamento doloso o anche colposo provocato dai natanti (artt. 8 e art. 9 D. Lgs. 202/2007)

Gli articoli puniscono lo scarico, l' emissione o l' immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

IX.2 AREE DI RISCHIO

L' area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia ambientale sono quelle della gestione dei rifiuti e le attività di cantiere.

IX.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche

procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV In termini generali:

- che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello specifico reato;
- che sia rispettato il principio separazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo)

Inoltre, Giudicarie Gas SpA vieta a tutti i collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati ambientali;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, in particolare:

- Giudicarie Gas SpA garantisce che lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti avviene secondo le vigenti discipline in materia. I rifiuti urbani o assimilabili vengono smaltiti attraverso i canali preposti. Non sono prodotti rifiuti speciali; i rifiuti, prodotti comunque in limitate quantità (materiale da imballo, rifiuti elettronici, ecc), vengono conferiti ad una società autorizzata nel ritiro e smaltimento dei rifiuti che provvede al loro regolare trasporto e smaltimento sulla base delle autorizzazioni. Per quanto attiene ai rifiuti che vengono prodotti internamente, essi in attesa di essere smaltiti con le modalità di cui sopra, sono temporaneamente depositati in apposite aree a seconda del genere e del tipo di rifiuto
- Misure di sicurezza - lo standard richiede che la gestione dei rifiuti (sia speciali che urbani che assimilabili ad urbani) sia gestita in conformità alla normativa evidente. La funzione responsabile della gestione dei rifiuti è la Direzione
- Tracciabilità - lo standard richiede che siano tracciate le attività di conferimento di rifiuti speciali a trasportatori autorizzati e che siano gestite le registrazioni afferenti allo smaltimento e trasporto.

IX.4 COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l' osservanza e l' efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla violazione della gestione dei rifiuti e ambientale, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati di relativi agli aspetti ambientali dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell' espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall' OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all' intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SEZIONE «X» - Comportamenti a rischio

X.1 TIPOLOGIA DI COMPORAMENTI

Nella presente sezione sono analizzati alcuni possibili comportamenti e ambiti operativi che non sono stati oggetto di mappatura ma che potrebbero essere considerati a rischio alla commissione di reati. I casi individuati in prima analisi sono i seguenti e potranno essere in futuro integrati se ritenuto necessario.

Gestione omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell' immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza: si tratta delle attività di gestione degli omaggi e pubblicitarie (es: borse di studio, inviti a congressi, visite a siti, partecipazione a fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche, etc.), di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche, ecc.), di partecipazione e/o promozione di iniziative socio/culturali nonché dell' attività di gestione delle spese di rappresentanza.

X.2 PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI

A tali comportamenti si applicano in generale i «Principi di controllo» già definiti nel precedente § 3.2 del presente documento.

Oltre a tali principi vengono definiti i seguenti protocolli che sono richiamati nel «Codice Etico» aziendale

X.2.1 Gestione liberalità, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell' immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza:

Autorizzazione formale: Il riconoscimento di omaggi, la conclusione di contratti pubblicitari e di sponsorizzazione e la decisione di sostenere spese di rappresentanza è demandata al CdA. In tale sede vengono definiti:

- i limiti di valore degli omaggi, delle spese di rappresentanza e promozionali;
- criteri di selezione che regolano in maniera chiara e precisa l'individuazione delle iniziative finanziate;

E' comunque fatto divieto:

- di qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari;
- di effettuare erogazioni a beneficiari attraverso trasferimenti finanziari in contanti o su c/c cifrati

La documentazione rilevante viene archiviata con la documentazione contabile giustificativa quale fatture; disposizioni di pagamento e simili.

Elenco dei beneficiari di omaggi: Viene quindi aggiornato un elenco contenente:

- i soggetti cui vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute spese di rappresentanza di valore superiore a € 200,00
- causale dell' omaggio o spesa di rappresentanza relativi a ciascun beneficiario.

Tale elenco viene tenuto a disposizione dell' OdV.

Codice Etico: Nel codice etico viene fatto espresso divieto a qualsiasi dipendente di erogare di sua iniziativa quanto indicato nel presente punto.

X.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell' OdV concernenti l' osservanza e l' efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla violazione dei protocolli sopra richiamati, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati di relativi agli aspetti ambientali dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Sezione;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Sezione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione relativa a informazioni e dati personali relativi alla presente Sezione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, lo segnala in ordine di priorità e secondo le sue valutazioni in merito alla gravità del rilievo:

- direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione,
- all'intero Consiglio di Amministrazione
- al Collegio Sindacale

SEZIONE «XI» - Procedura per la gestione di segnalazioni ricevute.**XI.1 SCOPO E IMPEGNO**

Scopo della presente procedura è di istituire, disciplinare e tutelare il processo di raccolta e gestione delle segnalazioni in Giudicarie Gas, di seguito detto anche processo di *whistleblowing*.

Il CdA, consapevole della rilevanza di tale processo quale strumento di monitoraggio e miglioramento costante dell'eticità e compliance dell'organizzazione, si impegna a garantire i più elevati standard di trasparenza, integrità e affidabilità.

In linea con questo impegno, il CdA incoraggia i dipendenti, i collaboratori e eventuali terzi che operano con la Società, a segnalare situazioni di comportamenti non etici, irregolarità, illeciti, violazioni alle disposizioni aziendali, che abbiano rilevato nell'attività lavorativa o nei rapporti con la Società Giudicarie Gas, affinché possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difforni e porvi rimedio e correzione.

La presente procedura determina i principi e le modalità di raccolta e di analisi di tali segnalazioni e le modalità ed i principi con i quali viene garantita piena e completa tutela a chi effettua con spirito di servizio e collaborazione le segnalazioni.

L'obiettivo che lo strumento si propone è infatti quello di **prevenire** la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli stakeholders, e il pubblico in generale, in un'attività di contrasto agli illeciti e alle irregolarità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La presente procedura regola il processo di raccolta delle segnalazioni e di gestione delle successive fasi finalizzate ad accertare il contenuto della segnalazione; per quanto riguarda la gestione degli eventuali conseguenti provvedimenti disciplinari si rinvia alle disposizioni previste nel contratto e nel codice della Società e alla normativa interna e di legge in materia.

XI.2 NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- L. 30/11/2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato." Pubblicata GU 14 dicembre 2017, n. 291.
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 con riferimento alle segnalazioni riguardanti il «Modello di organizzazione e controllo» ex. D. Lgs n. 231 del 2001.
- Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Giudicarie Gas.
- Misure di Giudicarie Gas integrative ai Modelli 231 in materia di prevenzione della corruzione.
- Codice etico di Giudicarie Gas

XI.3 DEFINIZIONI

Soggetti Segnalanti. Le segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto: dipendenti e dirigenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), soci, partner, clienti, fornitori, di Giudicarie Gas o delle relative società controllate e altri soggetti terzi

Soggetti Segnalati. Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti e i dirigenti, i membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) e della società di revisione della Giudicarie Gas, come pure altri soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) in relazione di affari con Giudicarie Gas.

Segnalazione. Per «Segnalazione» s'intende, ai fini della presente procedura, qualsiasi notizia - in vario modo acquisita e quindi anche anonima - riguardante possibili illeciti, violazioni, comporta-

menti e pratiche non conformi a quanto stabilito dalla Società, riferibili a dipendenti e dirigenti, membri degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), società di revisione della Giudicarie Gas e a terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) in relazioni d'affari con tali Società, in una o più delle seguenti tematiche:

- a. Illeciti che comportano la responsabilità dell'ente per reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
- b. Illeciti corruttivi.
- c. Violazione alle disposizioni interne del modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. 231.
- d. Violazioni alle misure anticorruzione.

Segnalazione in «mala fede». Per «Segnalazione in mala fede» s'intende la segnalazione priva di fondamento, fatta al solo scopo di danneggiare, o altrimenti recare pregiudizio, a dipendenti e dirigenti, a membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) e alla società di revisione della Giudicarie Gas, a terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) in relazione d'affari con Giudicarie Gas.

Tutte le segnalazioni pervenute anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione per la presente procedura aventi ad oggetto fatti o comportamenti che non siano pertinenti alla presente procedura, verranno trattate e gestite dalla Società secondo le ordinarie procedure vigenti e leggi in ragione dei fatti in esse segnalati.

XI.4 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

XI.4.1 Caratteristiche della Segnalazione

La segnalazione, preferibilmente non anonima, dovrebbe consentire agli organi deputati a riceverla di procedere alle dovute ed appropriate verifiche in merito alla fondatezza delle circostanze oggetto della segnalazione, delle responsabilità, nonché di tutti gli ulteriori elementi, anche documentali, in possesso del Segnalante. A tal fine, la Segnalazione, oltre ad essere tempestiva, dovrebbe rivestire il grado di completezza ed esaustività più ampio possibile e contenere, preferibilmente, i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o le condotte omesse;
- il/i nominativo/i o gli altri elementi (come la qualifica e la relazione, contrattuale o meno, con Giudicarie Gas) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o le condotte omesse;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- l'indicazione se nota della quantificazione anche stimata degli eventuali danni, patrimoniali o non patrimoniali (es. reputazionali) subiti da Giudicarie Gas ovvero, se tali danni non fossero determinabili esattamente nel loro ammontare, i dati in base ai quali emerge la sussistenza (o il rischio del verificarsi) degli stessi, benché ne sia incerta la quantificazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

XI.4.2 Tutela e Responsabilità del Segnalante

L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto attuale e successivo alla Segnalazione nei termini previsti dalla legge e dalla presente procedura.

Giudicarie Gas garantisce la segretezza e la protezione dell'identità del Segnalante in linea con la presente procedura sanzionando ogni condotta che violi le misure di tutela del Segnalante in linea con la Legge 179/2017.

Giudicarie Gas adotta tutte le opportune azioni e commina le sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, contro coloro che abbiano presentato una segnalazione, atti di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o contrattuali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato segnalazioni consapevolmente in mala fede.

XI.4.3 Tutela e Responsabilità del Segnalato

Qualora la segnalazione, in seguito ad una prima attività di verifica, risulti meritevole di approfondimento e relativa a fatto che possa costituire infrazione disciplinare del dipendente interessato, la Società datrice di lavoro notificherà senz'altro a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 legge 300/70 e del vigente CCNL, la contestazione che attiverà la prescritta procedura disciplinare.

Detta contestazione, oltre a contenere le informazioni ed i contenuti previsti dalla vigente normativa di legge e contrattuale attinente alla materia disciplinare, informerà espressamente l'interessato della sua facoltà di esercitare gli eventuali suoi diritti previsti da Regolamento UE 2016/679 per il tramite del Garante della Privacy e/o con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 2 undecies, n. 1, del D. Lgs. 101/2018.

XI.4.4 Tutela della Privacy

Nella gestione della presente procedura si applicano le procedure e le garanzie previste dalla legge e dalle normative sulla Privacy sia nei confronti del segnalante che nei confronti del segnalato.

La presente procedura è diffusa e resa nota a tutti i dipendenti e dirigenti, agli organi sociali e alla Società di revisione.

XI.4.5 Protezione dalle Segnalazioni in «Mala Fede»

Giudicarie Gas si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e della Società. Giudicarie Gas interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. Pertanto, Giudicarie Gas garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni consapevolmente in «mala fede», adottando specifici provvedimenti nei confronti di autori delle medesime.

XI.4.6 Impegno al riscontro alle segnalazioni

Giudicarie Gas si impegna a valutare tutte le segnalazioni pervenute, eventualmente anche attraverso l'esame degli strumenti aziendali messi a disposizione dell'autore del comportamento oggetto della segnalazione, e ciò nel rispetto della legge.

XI.4.7 Gestione del segreto industriale nell'ambito delle segnalazioni

Giudicarie Gas nella gestione delle segnalazioni presterà attenzione a quanto previsto dall'art 3 della L. 179/2017 e in particolare a quanto riportato al comma 3 di tale norma:

«Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine».

XI.5 RUOLI E RESPONSABILITÀ

XI.5.1 Segnalante

Le segnalazioni, anche anonime possono avere origine da qualsiasi soggetto: dipendenti e dirigenti, membri di organi sociali (CdA e Collegio Sindacale), soci, partner, clienti, fornitori di Giudicarie Gas e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con la Società.

XI.5.2 Il responsabile della raccolta e gestione delle segnalazioni

È il soggetto responsabile del processo e della gestione e direzione delle attività istruttorie da eseguirsi all'esito della segnalazione e sono:

- l' OdV con riferimento agli illeciti e violazioni del MOGC ex d.lgs. 231/ 01
- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione con riferimento agli illeciti corruttivi e violazioni alle misure anticorruzione.

XI.5.3 Organismo di Vigilanza

L' Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'effettività del Modello di organizzazione e controllo a prevenzione dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01. L'attività di vigilanza è svolta anche attraverso un necessario flusso informativo relativo a violazioni negli ambiti di competenza che può pervenire in via diretta verso l'Organismo di Vigilanza attraverso l' email odv@giudicariegas.it.

XI.5.4 Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'effettività delle misure di prevenzione di atti di corruzione passiva. L'attività di vigilanza è svolta anche attraverso un necessario flusso informativo relativo a violazioni negli ambiti di competenza che perviene attraverso l'email rpc@giudicariegas.it.

XI.5.5 Altri eventuali soggetti coinvolti nell'indagine

Assicurano la massima riservatezza intesa come obbligo a non condividere le informazioni al di fuori delle linee guida indicate rispettivamente dall'Organismo di Vigilanza e dal Resp. per la prevenzione della corruzione.

XI.6 COME SEGNALARE E A CHI SEGNALARE

Giudicarie Gas mette a disposizione dei soggetti potenziali segnalanti le seguenti email:

- odv@giudicariegas.it che verrà letta esclusivamente dall'Organismo di vigilanza di Giudicarie Gas.
- rpc@giudicariegas.it che verrà letta esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di Giudicarie Gas.

Nel proseguo sono chiamati «Soggetto ricevente».

XI.7 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto ricevente le segnalazioni come riportato al paragrafo XI.6 «come segnalare e a chi segnalare» esamina la segnalazione ricevuta.

Se la segnalazione non è attinente o è palesemente infondata, il Soggetto ricevente assume un provvedimento motivato di non attinenza.

Con riferimento alle segnalazioni attinenti il Soggetto ricevente:

- valuta se la segnalazione contiene informazioni concordanti e precise, ossia utili e strumentali a capire la fondatezza e l'effettività della segnalazione;
- qualora non verificabile, valuta se contattare il segnalante, se possibile;
- valuta e decide se archiviare o se effettuare ulteriori verifiche o attivare o meno la successiva fase di accertamento, in base alle informazioni a disposizione;
- informa immediatamente eventuali ulteriori organi competenti, Organismo di Vigilanza, Responsabile per la prevenzione della Corruzione, Autorità esterne laddove ne sussistano i presupposti e obblighi di legge; se non rileva controindicazioni o conflitti rispetto alla segnalazione, informa il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società;
- qualora decida di procedere, avvia la successiva fase di accertamento.

Se l'oggetto della segnalazione ha impatto sul Modello di Organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 l'impostazione dell'accertamento e le fasi successive sono svolte di concerto con l'Organismo di Vigilanza anche in relazione agli ambiti di rispettiva competenza. Se l'oggetto della segnalazione ha impatto sulle misure anticorruzione l'impostazione dell'accertamento e le fasi successive sono svolte di concerto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione anche in relazione agli ambiti di rispettiva competenza. In tutta la fase di accertamento i Soggetti riceventi e eventuali risorse coinvolte garantiscono la riservatezza.

Al termine dell'accertamento, il Soggetto ricevente predisponde una relazione scritta con la quale:

- Comunica i fatti accertati ed investe la funzione o organo aziendale competente alla quale spetterà l'assunzione di eventuali provvedimenti di competenza.
- Determina e propone azioni per superare le eventuali criticità emerse organizzative o procedurali o di altro tipo;
- propone l'eventuale inoltro all'autorità giudiziaria per le sue determinazioni.

Qualora la segnalazione riguardi reati ex D.Lgs. 231/01, violazioni al Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01, il Soggetto ricevente convoca anche l'Organismo di Vigilanza della Società.

Qualora la segnalazione riguardi reati illeciti corruttivi, violazione delle misure anticorruzione, il Soggetto ricevente convoca anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

E' responsabilità di chi riceve la segnalazione conservare copia della relativa documentazione e degli eventuali allegati.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

La documentazione raccolta e conservata nell'esecuzione della sua attività verrà conservata in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

XI.8 AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha la massima diffusione possibile. A tal fine, viene comunicata:

- a ogni membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle Società controllate di Giudicarie Gas;
- all'Organismo di Vigilanza di Giudicarie Gas;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione di Giudicarie Gas;
- a ogni dipendente di Giudicarie Gas;
- a ogni terzo che abbia relazioni d'affari con la Società, tramite l'inserimento di idonee clausole nei contratti.